

**Regolamento  
della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso  
e trasporto sanitario  
(Legge autoambulanze)  
(del 3 dicembre 2002)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge autoambulanze,

**decreta:**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Legge autoambulanze e stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).

**Dipartimento competente**

**Art. 2** Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell'applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.

**Comprensori regionali**

**Art. 3** Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:

- Tre Valli (distretti di Blenio, Leventina e Riviera ./ Clarò)
- Bellinzonese (distretti di Bellinzona ./ Isonne e Medeglia + Clarò)
- Locarnese (distretti di Locarno e Vallemaggia)
- Luganese (distretto di Lugano + Isonne, Medeglia e Campione d'Italia ./ Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
- Mendrisiotto (distretto di Mendrisio + Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)

**Requisiti**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.

<sup>2</sup>Essi concernono segnatamente:

- l'immediatezza d'intervento,
- la composizione degli equipaggi,
- la dotazione in personale operativo,
- la formazione continua del personale professionale e volontario,
- le modalità di mobilitazione,
- la composizione del parco veicoli (autoambulanze, automediche e veicoli comando),
- la dotazione in attrezzature e materiale medico-tecnico,
- le strutture di conduzione ed amministrative,
- le strutture logistiche.

<sup>3</sup>Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi autolettiga (di seguito Federazione).

**Riconoscimento**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il Dipartimento è competente per l'approvazione dei regolamenti comunali e consortili (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti dall'art. 10 della Legge.

La relativa istanza deve essere corredata da:

- convenzione (art. 10 Legge),
- statuto e regolamento,
- effettivo del personale impiegato a titolo professionale e volontario e relativa formazione sanitaria,
- effettivo e descrizione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione,
- certificazione di allacciamento alla centrale cantonale di allarme.

<sup>2</sup>Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla Legge.

### Tariffe

**Art. 6** <sup>1</sup>Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.

<sup>2</sup>Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15 cpv. 2 lett. c Legge).

<sup>3</sup>La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che non rientrano nella LAMal.

### Sussidi all'esercizio

**Art. 7** <sup>1</sup>I costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti dall'applicazione dei criteri giusta l'art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e finanziaria.

<sup>2</sup>Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente, avviene in base alla formula seguente:

Costi totali riconosciuti

./. ricavi da prestazioni

./. sussidi cantonali

= pro-capite teorico cantonale

./. altri contributi e ricavi da altre attività

= pro-capite regionale.

<sup>3</sup>I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro fine ottobre corredati da:

- conto d'esercizio
- dettaglio dei costi per il personale
- dettaglio degli investimenti.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.

### Sussidi agli investimenti

**Art. 8** <sup>1</sup>Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.

<sup>2</sup>La concessione del sussidio è di competenza dell'Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10'000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.<sup>1</sup>

<sup>3</sup>L'acquisto è subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente per la concessione del sussidio.

<sup>4</sup>Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento. I sussidi sono versati ad acquisto avvenuto e comprovato.

### Sussidi alla formazione

**Art. 9** <sup>1</sup>Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.

<sup>2</sup>La concessione del sussidio è di competenza dell'Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10'000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Prima dell'inizio del corso deve essere chiesta l'autorizzazione all'autorità competente per la concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.

<sup>4</sup>La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.

### Centrale di allarme

**Art. 10** <sup>1</sup>La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.

<sup>2</sup>A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro pervenute.

---

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.

**Incidenti maggiori**

**Art. 11** Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione al fine di disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell'ambito del dispositivo incidente maggiore (DIM).

**Aggiornamento degli enti**

**Art. 12** Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.

**Norme transitorie**

**Art. 13** Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli statuti per l'approvazione del Consiglio di Stato.

**Abrogazione**

**Art. 14** È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).

**Entrata in vigore**

**Art. 15** Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.

---

Pubblicato nel BU **2002**, 435.